

La Parte III del Prospetto d'Offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-Contrahente, è volta a illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.

Data di deposito in Consob della Parte III: 29/03/2018

Data di validità della Parte III: dal 30/03/2018

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Società Reale Mutua di Assicurazioni - società mutua assicuratrice di nazionalità italiana, con sede legale in Torino – Via Corte d'Appello 11, iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923 n. 966 R.E.A. Torino n° 9806, ed è Capogruppo del Gruppo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

La durata della Società è fissata a tutto il 31 dicembre 2075 e la chiusura dell'esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

Società Reale Mutua di Assicurazioni come previsto dal proprio statuto sociale, ha per oggetto l'esercizio – in forma mutualistica - dell'assicurazione nelle varie forme e in tutti i rami Vita e Danni. Essa esercita inoltre la riassicurazione in genere e tutte le attività connesse all'attività assicurativa, tali dovendosi intendere quelle accessorie o strumentali o funzionali all'attività assicurativa stessa. È presente su tutto il territorio nazionale con circa 350 agenzie.

Il Gruppo Reale Mutua opera, con particolare attenzione al mercato assicurativo, in Italia e Spagna attraverso la Capogruppo e società controllate. Il Gruppo è attivo anche nel settore immobiliare e in quello dei servizi bancari e finanziari. L'offerta spazia, attraverso i tradizionali canali distributivi, dalla protezione dei rischi alla previdenza integrativa, dal risparmio gestito e amministrato ai prodotti tipicamente bancari.

Il fondo di garanzia, costituito in conformità alle leggi speciali sull'esercizio delle assicurazioni, è pari a 60.000.000,00 euro. La Società Reale Mutua di Assicurazioni è società Capogruppo non controllata da alcun soggetto. Non esistono azionisti in quanto società mutua assicuratrice ex articolo 2546 e seguenti del Codice Civile.

Ulteriori informazioni riguardanti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché i soggetti esercitanti le funzioni direttive sono disponibili sul sito internet della società all'indirizzo www.realemutua.it.

Si rinvia inoltre allo stesso sito internet www.realemutua.it per l'elenco dei prodotti assicurativo-finanziari distribuiti dalla Società.

2. I FONDI INTERNI

L'operatività di tutti i fondi interni di questo prodotto finanziario-assicurativo ha avuto inizio in data 28 marzo 2011.

Caratteristiche specifiche dei benchmark dei fondi Reale Linea Controllata

Non è previsto benchmark per questa linea. Per evidenziare il profilo di rischio della linea si è individuata, come parametro di riferimento, la volatilità media annua attesa della quota, che risulta essere circa il 4,00%. La volatilità media annua attesa esprime il livello di rischio insito nell'investimento; maggiore è questa grandezza, espressa percentualmente, più elevata è la connotazione speculativa con conseguente opportunità di profitto o rischio di perdita

Caratteristiche specifiche dei benchmark del fondo Reale Linea Mercato Globale

Benchmark	Caratteristiche
Indice Eonia	Indice Eonia rappresenta la media ponderata dei tassi overnight applicati su tutte le operazioni di finanziamento non garantite, concluse sul mercato interbancario dalle principali banche europee. La valuta di denominazione è l'euro. Le fonti informative dove reperire le relative quotazioni sono rappresentate da Bloomberg e da Telekurs.
Indice Morgan Stanley Emerging Markets in Euro	Indice Morgan Stanley Emerging Markets in Euro è l'indice rappresentativo del mercato azionario dei paesi emergenti a livello globale. La valuta di denominazione è l'euro. Non sono previsti flussi cedolari/dividendi e altri diritti. Le fonti informative dove reperire le relative quotazioni sono rappresentate da Bloomberg e da Telekurs.
Indice Morgan Stanley World in Euro	Indice Morgan Stanley World in Euro è l'indice rappresentativo del mercato azionario dei paesi sviluppati a livello globale. La valuta di denominazione è l'euro. Non sono previsti flussi cedolari /dividendi e altri diritti. Le fonti informative dove reperire le relative quotazioni sono rappresentate da Bloomberg e da Telekurs.

3. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

I soggetti distributori del prodotto sono:

- gli Agenti di assicurazione della Società iscritti alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi istituito dall'IVASS ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005;
- i soggetti addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto in sezione A e che risultano iscritti nella sezione E del suddetto Registro;
- i soggetti addetti all'attività di intermediazione assicurativa operanti all'interno dei locali in cui opera l'intermediario iscritto in sezione A del suddetto Registro.

4. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Per l'esecuzione delle operazioni disposte per conto dei fondi, la Società si avvale di Banca Reale S.p.A., società del Gruppo Reale Mutua.

5. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

La Società è soggetta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R 31.3 1975, n. 136. Al momento della redazione del presente Prospetto d'Offerta la Società di Revisione di Reale Mutua Assicurazioni è la EY S.p.A., con sede legale in Via Meravigli 12-14, 20123 Milano.

B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

La Società delega al gestore, Banca Reale, i controlli, ex ante ed ex post, relativi alle performance finanziarie e agli eventuali limiti nel rispetto della normativa e della politica d'investimento.

La Società effettua direttamente controlli trimestrali ex post in modo che vengano rispettati la normativa e i regolamenti dei fondi Reale Linea Controllata e Reale Linea Mercato Globale; in particolare in merito al grado di rischio degli investimenti con riferimento alla volatilità dei valori delle quote delle linee.

La Società effettua controlli periodici per verificare il rispetto della politica d'investimento.

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO E SWITCH

6. SOTTOSCRIZIONE

Per la sottoscrizione del contratto l'Investitore-Contraente deve:

- **compilare e firmare il Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto;**
- **compilare e firmare il Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela**, nei casi previsti dalla normativa in vigore;
- **compilare e firmare il modulo di autocertificazione FATCA-CRS;**
- **compilare e firmare la Proposta** fornendo i propri dati anagrafici, quelli dell'Assicurato, designando i Beneficiari, indicando l'ammontare del premio che vuole versare e la ripartizione dello stesso sulle linee di investimento;
- **sottoscrivere il contratto;**
- **versare il premio.**

Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Reale Mutua e con clausola di non trasferibilità, con bollettino di conto corrente postale, con bonifico bancario o postale, con bancomat o carta di credito. **Per importi superiori a 200.000,00 euro**, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite **bonifico bancario o postale** con valuta fissa sul c/c intestato a Reale Mutua presso Banca Reale S.p.A., codice IBAN **IT0600313801000000012992558**, indicando come causale: CODICE AGENZIA – REALE QUOTA ATTIVA– COGNOME CONTRAENTE.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento coincide con la data apposta dall'ufficio postale. Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno circolare, bonifico bancario o postale, **la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.**

Reale Mutua:

- **consegna copia del Prospetto d'Offerta all'Investitore-Contraente;**
- **fissa la data di decorrenza del contratto** che corrisponde con il 1° giorno lavorativo della settimana successiva alla sottoscrizione del contratto. Da tale data decorrono le garanzie assicurative;
- **consegna all'Investitore-Contraente il contratto sottoscritto** nel quale vengono riportati il premio versato alla sottoscrizione del contratto, il premio investito, la data di decorrenza.

Il premio investito, ripartito nelle percentuali stabilite dall'Investitore-Contraente, viene diviso per il valore unitario delle quote di ciascuna linea; il risultato, troncato alla terza cifra decimale, è il numero di quote attribuito al contratto per ogni linea scelta.

Il **valore unitario** iniziale di ogni quota è:

- **per il versamento del premio unico**, quello del giorno di decorrenza del contratto coincidente con il **primo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di sottoscrizione del contratto;**
- **per i versamenti aggiuntivi**: quello della ricorrenza mensile successiva al versamento stesso, purché tale ricorrenza sia coincidente o successiva al primo giorno lavorativo della settimana seguente. Nel caso in cui tale data sia un giorno non lavorativo, il valore attribuito è quello del primo giorno lavorativo successivo.

Nel caso in cui Reale Mutua decida di costituire nuovi fondi sui quali poter effettuare versamenti di premi, verrà consegnato preventivamente all'Investitore-Contraente l'estratto del Prospetto d'Offerta aggiornato a seguito dell'inserimento del nuovo fondo o comparto, unitamente al regolamento di gestione dello stesso.

Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dall'Investitore-Contraente e da Reale Mutua.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio pattuito, alle ore 24 del giorno lavorativo della settimana successiva alla data di sottoscrizione del contratto.

La data di perfezionamento del contratto coincide con la data di versamento del premio.

Reale Mutua provvederà a comunicare all'Investitore-Contraente, tramite lettera di conferma dell'investimento, entro 7 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio lordo e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, i fondi di investimento su cui è stato ripartito il premio, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione.

È prevista analoga comunicazione, entro gli stessi termini, al versamento di ciascun premio aggiuntivo.

7. RISCATTO

L'Investitore-Contraente, **trascorso 1 anno dalla data di decorrenza**, può richiedere il riscatto totale o parziale delle quote attribuite al contratto.

L'investitore-Contraente deve presentare **richiesta scritta**. Qualora si tratti di riscatto parziale devono essere specificati gli importi richiesti e i fondi dai quali devono essere riscattate le quote.

Il valore di riscatto è pari al prodotto tra il numero delle quote attribuite al contratto, il valore unitario della quota, rilevato il 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto, diminuito dal costo di riscatto riportato all'articolo 19.1.4 della Parte I.

L'Investitore-Contraente ha, inoltre, la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto con le stesse modalità della liquidazione totale, in questo caso, il contratto rimane in vigore per la quota parte non riscattata.

Il riscatto parziale è concesso **per importi non inferiori a 500,00 euro, purché il valore del riscatto totale residuo non sia inferiore a 1.500,00 euro**.

Con la richiesta di riscatto totale decade la copertura per il caso morte e con la riscossione dell'importo si determina l'immediato scioglimento del contratto.

Il riscatto, totale o parziale, potrebbe comportare effetti economici negativi, in quanto l'importo liquidato in caso di riscatto in considerazione della natura finanziaria dei fondi e della volatilità degli stessi, potrebbe essere inferiore ai premi pagati.

8. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI INTERNI (c.d. SWITCH)

L'Investitore-Contraente ha la facoltà di richiedere una modifica della ripartizione del proprio investimento attraverso il trasferimento, parziale o totale, delle quote da una linea di investimento all'altra.

Il valore unitario attribuito alle quote, sia della linea di origine, sia della linea di destinazione, è quello del 6° giorno lavorativo successivo la data di ricevimento della richiesta di switch.

A seguito dell'operazione verrà rilasciata all'Investitore-Contraente un'appendice contrattuale riportante il numero delle quote nelle linee prima e dopo lo switch.

Nel caso in cui Reale Mutua decida di costituire nuovi fondi sui quali poter effettuare versamenti successivi, verrà consegnata preventivamente all'Investitore-Contraente la relativa informativa tratta dal Prospetto d'Offerta aggiornato, unitamente al Regolamento dei fondi.

Per i costi relativi all'operazione di switch, si rinvia a quanto detto all'articolo 19.1.5. della Parte I.

9. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

In vigore alla redazione del presente Prospetto d'Offerta.

9.1. Regime fiscale dei premi**Benefici fiscali**

La parte di premio nei fondi interni unit linked destinata alla **copertura del rischio morte è detraibile** dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef come da normativa vigente (art. 15, c. 1, lett. f), del D.p.r. 917/1986).

Tale detrazione è riconosciuta al Contraente qualora l'Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico.

Imposta sui premi

Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi, qualora il contraente sia residente in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Compagnia. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

9.2. Regime fiscale delle prestazioni

Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi in caso di riscatto, decesso o di permanenza in vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto sono **soggette a imposta sostitutiva**, ai sensi dell'art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati.

Le prestazioni erogate in caso di decesso dell'assicurato sono esenti da IRPEF per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico (art. 34, c. 5, D.p.r. 601/1973).

La tassazione dei rendimenti è ridotta in funzione della quota di tali proventi riferibili a titoli pubblici ed equivalenti, individuata determinando la quota del fondo interno, nel quale è inserito il contratto, investita in tale categoria di titoli. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione del fondo interno nel quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato.

Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell'esercizio di un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata.

A tali fini, per i beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell'ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza.

9.3. imposta di bollo

A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 13, c. 2-ter, D.p.r. 642/1972, i prodotti finanziari, tra cui i prodotti finanziari-assicurativi di ramo III e i prodotti finanziari di capitalizzazione di ramo V, sono assoggettati ad imposta di bollo calcolata annualmente nella misura del 2 per mille l'anno.

L'imposta di bollo è calcolata al termine di ciascun anno solare, con ragguaglio al periodo rendicontato, sul valore di riscatto del capitale investito nei fondi interni unit linked o nella gestione separata, tranne per il periodo di scadenza o di riscatto della polizza dove è calcolata sul valore effettivo di rimborso o di riscatto del capitale investito nei fondi interni unit linked o nella gestione separata. L'imposta di bollo, calcolata anno per anno, è dovuta all'atto del rimborso o del riscatto della polizza.

9.4. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

Gli importi maturati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

9.5. Normative FATCA e CRS

A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Reale Mutua identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l'Agenzia delle Entrate italiana all'autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service).

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del Contraente persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Reale Mutua si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all'interessato.

La Società si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza come indicato nell'art. 10 delle condizioni di assicurazione).

La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla **normativa CRS** (Common Reporting Standard), sancendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

9.6. Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.